

ma continuamente vigila a che tali disposizioni siano applicate con quel cosciente rigore richiesto dalle esigenze del delicato servizio di assistenza sanitaria pubblica e dalla gravità del momento.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Rampoldi. — *Ai ministri della guerra, delle colonie e del tesoro.* — Per sapere se e quali istruzioni abbiano emanate per la concessione di sussidi alle famiglie povere di soldati, che si trovano in Libia, nella condizione di richiamati ».

RISPOSTA. — « Alle famiglie bisognose dei militari di truppa richiamati o trattenuti alle armi durante la guerra libica venne accordato il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dall'atto 118 del 3 luglio 1907, del Ministero della guerra.

« Scoppiato poi l'attuale conflitto, alle famiglie dei militari che prestano servizio in Libia sono stati estesi via via tutti i benefici accordati alle famiglie degli altri militari alle armi.

« Ad esempio, allorchè venne aumentata la misura del soccorso stesso con i decreti luogotenenziali 23 aprile 1917, n. 304, e 29 luglio 1917, n. 1193, fruirono di tale beneficio pure i congiunti di quei militari che si trovano in Libia.

« E a questi stessi congiunti, qualora si trovino in condizioni d'eccezionale bisogno, il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra può concedere, analogamente a quanto si pratica per le famiglie dei militari alle armi, oltre al soccorso giornaliero, un sussidio straordinario per una volta tanto.

« Come ben vede l'onorevole interrogante, niuna disparità di trattamento esiste, nè è mai esistita, a danno delle famiglie delle quali egli si interessa.

« *Il sottosegretario di Stato*
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra
« CERMENATI ».

Rattone. — *Ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se loro consti che sia costantemente applicata la disposizione del capoverso dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, riguardante il divieto di procedimento penale a carico degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, per avere fatto uso delle armi, senza previa autorizzazione a procedere, concessa dalla Commissione indicata nell'articolo stesso ».

RISPOSTA. — « Anche a nome del Ministero dell'interno, cui fu anche rivolta l'interrogazione, si comunica che non risulta che le competenti autorità giudiziarie non diano adempimento costante alle disposizioni del capoverso dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, riguardante il divieto di procedimento a carico di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza per aver fatto uso delle armi in servizio, senza previa autorizzazione a procedere, concessa dalla Commissione indicata dall'articolo stesso.

« Se fossero denunciati casi specifici nei quali la detta disposizione non sia stata osservata, questo Ministero non mancherebbe di provvedere opportunamente.

« *Il sottosegretario di Stato*
« per la grazia e giustizia e i culti
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Rava. — *Al commissario generale degli approvvigionamenti e consumi.* — « Per sapere le ragioni per le quali — mentre la Camera domanda speciale tutela e difesa per i piccoli comuni rurali — ad alcuni comuni dell'Appennino bolognese si toglie il grano, già destinato (nei magazzini di Stato) ai bisogni della popolazione, provocando agitazioni dannose, e poi nuovi indugi e nuove gravi spese di trasporto per reintegrare le dotazioni necessarie ».

RISPOSTA. — « Sta in fatto che alcuni comuni, i quali per essere fornitori di grano detengono depositi e magazzini governativi della Commissione provinciale di requisizione di cereali, avrebbero voluto che fossero lasciate nei magazzini stessi le scorte occorrenti per approvvigionare le loro popolazioni fino al nuovo raccolto, e ciò nello intento di evitare dannosi ritardi e spese di trasporto.

« È ovvio però che questo sistema poteva seguirsi, e fu infatti seguito, fin quando il grano di produzione locale rimasto disponibile presso la Commissione di requisizione era sufficiente all'approvvigionamento di tutti i comuni. Si rende ora invece indispensabile prelevare scorte di grano dai magazzini ove trovansi depositate, stante che solo con tali ritiri è possibile colmare, ove si sono determinate, le deficienze del contingente mensile assegnato a ciascun comune: e solo così possono i comuni non produttori, e che quindi non hanno alcun deposito nei loro magazzini, essere messi in grado di effettuare le distribuzioni mensili,